

**Iniziativa popolare
per la soluzione dei termini
(Aborto non punibile durante 12 settimane)**

Riuscita della domanda

Visto il rapporto dell'Ufficio federale di statistica sul risultato dell'esame delle liste di firme, depositate il 22 gennaio 1976, a sostegno dell'iniziativa popolare «per la soluzione dei termini (aborto non punibile durante 12 settimane)»,

si decide:

1. L'iniziativa popolare «per la soluzione dei termini» (inserimento nella Costituzione di un nuovo articolo 34 ^{novies}), presentata in forma di progetto elaborato, è formalmente riuscita, essendo stato raggiunto il numero di 50 000 firme valide, conformemente all'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale.
2. Delle 67 924 firme presentate, 67 769 sono valide.
3. La presente decisione è pubblicata nel *Foglio federale* e comunicata al Comitato d'iniziativa (Unione svizzera per decriminalizzare l'aborto), segreteria, signora Micheline Matthey, chemin Vernets, 2525 Le Landeron.

Berna, 13 febbraio 1976

Per ordine del Consiglio federale svizzero:
Il cancelliere della Confederazione,
Huber

Firme per Cantone

Cantone	Firme	
	valide	non valide
Zurigo	8 265	8
Berna	17 097	30
Lucerna	635	—
Uri	14	—
Svitto	18	—
Sopraselva	12	—
Sottoselva	18	—
Glarona	10	—
Zugo	114	—
Friburgo	559	—
Soletta	2 121	3
Basilea Città	5 367	—
Basilea Campagna	2 362	1
Sciaffusa	1 292	—
Appenzello Esterno	204	—
Appenzello Interno	10	—
San Gallo	1 549	1
Grigioni	579	2
Argovia	1 255	3
Turgovia	545	1
Ticino	4 259	11
Vaud	9 507	20
Vallese	228	1
Neuchâtel	7 261	39
Ginevra	4 488	35
Svizzera	67 769	155

Testo dell'iniziativa

(Sono stati presentati i testi tedesco, francese e italiano, il testo francese è determinante. L'iniziativa comporta la clausola di ritiro).

Die Initiative verlangt die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 34 ^{novies} mit folgendem Wortlaut:

Art. 34 novies (neu)

Der Abbruch der Schwangerschaft ist straflos, wenn er durch einen zur Ausübung des Berufes zugelassenen Arzt, innert zwölf Wochen nach Beginn der letzten Periode und mit schriftlicher Zustimmung der Schwangeren ausgeführt wird. Die freie Arztwahl ist gewährleistet.

Der Bund trifft in Zusammenarbeit mit den Kantonen die nötigen Massnahmen zum Schutze der schwangeren Frau und zur Förderung der Familienplanung.

L'initiative demande que la constitution fédérale soit complétée par un article 34 ^{novies} ainsi conçu:

Art. 34 novies (nouveau)

L'interruption de la grossesse n'est pas punissable lorsque elle est pratiquée par un médecin autorisé à exercer sa profession, dans les douze semaines après le début des dernières règles et avec le consentement écrit de la femme. Le libre choix du médecin est garanti.

La Confédération prend, avec la collaboration des cantons, les mesures nécessaires pour protéger la femme enceinte et encourager la planification familiale.

L'iniziativa chiede di completare la Costituzione federale con un nuovo articolo 34 ^{novies} del seguente tenore:

Art. 34 novies (nuovo)

L'interruzione della gravidanza non è punibile quando viene praticata da un medico autorizzato ad esercitare la sua professione, nelle dodici settimane dopo l'inizio dell'ultimo ciclo mestruale e con il consenso scritto della donna. La libera scelta del medico è garantita.

La Confederazione prende, con la collaborazione dei cantoni, le misure necessarie per proteggere la donna incinta ed incoraggiare la pianificazione familiare.

Ritiro dell'iniziativa popolare contro l'incriminazione dell'aborto

Con lettera del 24 febbraio 1976, il comitato dell'iniziativa popolare contro l'incriminazione dell'aborto ha comunicato al Consiglio federale d'averne, ricorrendo all'apposita clausola, ritirato l'iniziativa ch'era stata depositata il 1° dicembre 1971. Nel comitato, quattro dei cinque membri autorizzati si sono pronunciati per il ritiro.

Basandosi su questa valida dichiarazione di ritiro, il Consiglio federale constata che anche la necessità d'organizzare la relativa votazione viene a cadere.

Berna, 10 marzo 1976

Cancelleria federale

Autorizzazione d'esercitare un'assicurazione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha autorizzato, con decisione del 27 febbraio 1976, La Ginevrina, Compagnia generale d'Assicurazioni, a Ginevra, ad esercitare l'assicurazione dei gioielli.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha autorizzato, con decisione del 4 marzo 1976, la Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, a Colonia, ad esercitare le assicurazioni speciali.

Berna, 15 marzo 1976

Ufficio federale delle assicurazioni

**Regolamenti
concernenti il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
in professioni assoggettate alla legge federale
sulla formazione professionale**

Modificazione del 31 dicembre 1975

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 20 settembre 1963 ¹⁾ sulla formazione professionale,

ordina:

I

Il capitolo «Esame finale di tirocinio» dei regolamenti concernenti il tirocinio e l'esame finale di tirocinio è modificato come segue:

1. All'esame finale di tirocinio, il calcolo orale (calcolo mentale), che fa parte della materia di cultura generale «aritmetica», è soppresso.
2. La presente modificazione non si applica alle seguenti professioni:
 - Aiuto di farmacia
 - Commesso di vendita
 - Impiegato d'ufficio
 - Impiegato di vendita al minuto
 - Impiegato di commercio
 - Impiegato di aerotrasporti
 - Libraio di negozio
 - Libraio editoriale

¹⁾ RS 412.10

3. All'esame finale di tirocinio, nel quadro delle materie di cultura generale, il calcolo scritto nella materia «aritmetica» è soppresso nelle professioni indicate qui appresso. Le relative disposizioni sono abrogate.
- Berrettaio per uniformi
 - Cuoco (tirocinio di tre anni)
 - Disegnatore di carrozzeria
 - Disegnatore catastale
 - Disegnatore edile
 - Disegnatore per impianti di ventilazione
 - Disegnatore di impianti di refrigerazione
 - Disegnatore di macchine
 - Disegnatore microtecnico
 - Disegnatore per riscaldamenti
 - Disegnatore d'impianti sanitari
 - Fabbricante di pianoforti
 - Galvanostegista
 - Isolatore
 - Laboratorista in chimica
 - Legatore
 - Meccanico elettronico
 - Micromeccanico
 - Montatore di apparecchi elettronici e per le telecomunicazioni
 - Mugnaio
 - Orologiaio completo
 - Orologiaio pratico
 - Orologiaio regolatore
 - Orologiaio riparatore
 - Panettiere
 - Panettiere pasticciere
 - Preparatore di laboratorio
 - Progettista-decoratore
 - Radioelettricista
 - Saponaio
 - Segatore
 - Sellaio da carrozzeria
 - Soffiatore di apparecchi di vetro

4. Nelle professioni indicate al numero 3, la durata del calcolo professionale nel quadro dell'esame nelle «conoscenze professionali» oppure nei «lavori pratici» è di almeno un'ora. Eventuali disposizioni aventi un altro tenore sono abrogate.
5. Per le professioni indicate al numero 3, la nota media nelle materie di cultura generale (materie commerciali) è data dalle note delle seguenti materie:
 - Italiano
 - Conoscenze commerciali
 - Civica ed economia

II

Le modificazioni di cui al numero 1 entrano in vigore il 1^o gennaio 1976, quelle di cui ai numeri 3, 4 e 5 il 1^o gennaio 1977.

Berna, 31 dicembre 1975

Dipartimento federale dell'economia pubblica:

Brugger

Pubblicazioni dei dipartimenti e d'altre amministrazioni della confederazione

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1976
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	10
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	15.03.1976
Date	
Data	
Seite	813-819
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 816

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.